

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA  
RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI  
(D&O)**

**La presente polizza è stipulata tra**

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>SISTEMA<br/>PALERMO<br/>INFORMATICA</b>                                         |
| Via Salvatore Denti di Piraino nr. 7                                               |
| 90142PALERMO                                                                       |
| C.F. e P. IVA 03711390827                                                          |

**e**

|                              |
|------------------------------|
| <b>Società Assicuratrice</b> |
| <b>Agenzia di</b>            |
|                              |
|                              |

**Durata del contratto**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2019 |
| Alle ore 24.00 del :  | 31.12.2021 |

**FRONTESPIZIO**

**Punto 1. Sispi – Sistema Palermo Informatica**

**Contraente:**

**Sede Legale:**

**Partita IVA:**

via Salvatore Denti di Piraino n. 7 - 90142 Palermo  
03711390827

**Punto 2.**

**Periodo di durata della copertura**

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2019  
Alle ore 24.00 del : 31.12.2021(con rateazione annuale al 31.12.di ogni anno)

**Punto 3.**

**Massimale:**

Per Perdite Pecuniarie:  
per ogni sinistro Euro 3.000.000,00=  
per anno: Euro 5.000.000,00=

**Sottolimiti:**

Per Amministratori Ritirati: Sottolimito non Applicabile  
Per Costi di Difesa per Inquinamento: Euro 50.000=

**Punto 4.**

**Franchigia:**

Nessuna

**Punto 5.**

**Premio annuo:**

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| Imponibile | Tasse | Totale |
| .....      | ..... | .....  |

**Punto 6.**

**Estensione territoriale:**

Mondo Intero Escluso USA e Canada.

**Punto 7.**

**Periodo di Osservazione:**

**Durata e premi/o addizionali del periodo di osservazione (4.3)**

12 mesi pagando il 30% del premio annuale intero; oppure:  
24 mesi pagando il 60% del premio annuale intero; oppure:  
36 mesi pagando il 95% del premio annuale intero; oppure:  
48 mesi pagando il 120% del premio annuale intero; oppure:  
60 mesi pagando il 150% del premio annuale intero.

**Punto 8.**

**Durata del periodo di osservazione per amministratori ritirati (4.6): 60 mesi**

**Punto 9.**

**Data di retroattività: illimitata**

---

**CONTRAENTE**  
**(Timbro e Firma)**

---

**ASSICURATORE**  
**(Timbro e Firma)**

**INDICE**

- 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. ESCLUSIONI**
- 4. ESTENSIONI**
- 5. CONDIZIONI GENERALI**

\*\*\*\*\*

## 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### A: RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito al punto 3 del Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società abbia indennizzato l'Assicurato.

### B: RIMBORSO ALL'AZIENDA

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale stabilito al punto 3 del Frontespizio di Polizza, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di **Amministratore, Sindaco o Dirigente** della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Pecuniaria.

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore anticiperà i Costi di Difesa derivanti da tali Richieste di Risarcimento prima della loro definizione conclusiva.

## 2. DEFINIZIONI

- 2.1 Per **Amministratore o Sindaco** si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale della Società e il Direttore Generale. Per **Dirigente** si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Società, ma esclusivamente nelle sue funzioni manageriali e di supervisione. Si precisa che nella definizione di Dirigente rientra anche la persona preposta alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla legge 262/2005.
- 2.2 Per **Assicurato** si intende qualsiasi passato, presente o futuro **Amministratore, Sindaco o Dirigente** della Società e di ogni sua Società controllata. La copertura verrà automaticamente estesa a tutti i nuovi **Amministratori, Sindaci e Dirigenti** dopo la data di inizio di validità della presente polizza. Il termine **Assicurato** comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, la persona designata quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle successive modifiche intervenute, la persona delegata ad esercitare la titolarità in materia di privacy in base a delibera del CdA, nonché ogni persona designata quale responsabile per la protezione e/o il trattamento dei dati personali come indicato dal D. Lgs. 196/03 e successive modifiche intervenute, qualsiasi membro dell'organo Collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal D. Lgs. 231/2001), purché l'Atto Illecito a loro riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione. Il termine **Assicurato** comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, riconosciuto responsabile quale Amministratore di fatto.
- 2.3 Per **Assicuratore** si intende l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
- 2.4 Per **Atto Illecito** si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo, od altri atti commessi, ovvero che si presume siano stati commessi dall'Assicurato, nell'esercizio delle rispettive funzioni di **Amministratore, Sindaco o Dirigente** della Società, che determini nei loro confronti una Richiesta di Risarcimento. La copertura opera anche per il caso di colpa grave.
- 2.5 Per **Contraente** si intende la Società specificata al punto 1 del Frontespizio di polizza.

- 2.6 Per **Costi di Difesa** si intendono: le parcelle e le spese ragionevoli (compresa qualsiasi cauzione), sostenute con l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore e derivanti esclusivamente da indagini, perizia, liquidazione, difesa ed appello connessi con qualsiasi richiesta di risarcimento, ma ad esclusione della retribuzione di qualsiasi Assicurato.
- 2.7 Per **Paese Common Law** si intende qualsiasi paese la cui legislazione sia basata sulla tradizione e gli usi Anglo-sassoni o le cui decisioni giudiziarie siano condotte sulla base del diritto di Common Law; tali Paesi includono, ma non sono limitati a: Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, e qualsivoglia Stato, territorio o relativa suddivisione politica.
- 2.8 Per **Perdite Pecuniarie** si intendono le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro le **Perdite Pecuniarie** non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.
- 2.9 Per **Periodo di Durata della Polizza** si intende il periodo di tempo specificato nel punto 2 del Frontespizio di polizza inclusivo del periodo di retroattività prevista al punto 9 del Frontespizio e dell'eventuale periodo di osservazione specificato nell'estensione 4.3. E' fatta salva la facoltà di entrambe le parti di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi entro 90 giorni dalla data della suddetta scadenza.  
La Società si impegna a concedere, su richiesta del Contraente, una estensione temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale o dalla scadenza annuale, nel caso le Parti si avvalgano della facoltà prevista all'ultimo comma del presente articolo, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni dalla scadenza; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 giorni dall'inizio della proroga.
- 2.10 Per **Periodo di Osservazione** si intende quel periodo di tempo specificato nell'Estensione 4.3, decorrente dalla data di scadenza della presente polizza, durante il quale potrà essere notificata per iscritto all'Assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro l'Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi atto illecito commesso prima dell'inizio del periodo di osservazione e comunque coperto dalla presente polizza
- 2.11 Per **Premio Annuale Intero** si intende l'ammontare del premio in vigore immediatamente prima della fine del periodo di durata della polizza.
- 2.12 Per **Richiesta di Risarcimento** si intende:
- (i) qualsiasi procedimento civile intentato contro un Assicurato, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
  - (ii) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla Società o da un Assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto illecito specificato;
  - (iii) qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
  - (iv) qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine o inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi atto illecito specificato commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante:

(a) la notifica di una complaint (citazione) o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di una notice of charges (avviso di incriminazione); oppure

- (v) qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita a un atto illecito:
- (a) non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto 2.12 (ii), (iii) o (iv); oppure
  - (b) nel caso di un'indagine relativa alle attività di un Assicurato e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di titoli, dopo la notifica a detto Assicurato di un mandato di comparizione;

L'espressione richiesta di risarcimento include le richieste di risarcimento avanzate contro un Assicurato relative a titoli (a meno di contraria disposizione) e le richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato. Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo atto illecito saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento.

2.13 Per **singolo Atto Illecito** si intende un atto illecito, o qualsiasi serie di atti illeciti collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo Assicurato o da più di un Assicurato e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.

2.14 Per **Società** si intende la Contraente della polizza ed ogni sua Società controllata, così come definita al successivo punto 2.15 del presente articolo.

2.15 Per **Società controllate** si intendono: le società nelle quali la Contraente della polizza, alla data di decorrenza della polizza - direttamente o indirettamente e cioè: tramite una o più delle sue Società controllate:

- (i) abbia il controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione; oppure:
- (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti; oppure:
- (iii) detenga più della metà del capitale azionario emesso.

La copertura per qualsiasi richiesta di risarcimento contro un qualsiasi **Amministratore, Sindaco o Dirigente** di qualsiasi Società controllata si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una Società controllata della Contraente ai sensi della presente polizza.

2.16 Per **Titolo** si intende qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della Società, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti titoli.

2.17 Per **Operazione** si intende uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (i) quando la Contraente della polizza si fonde o s'incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi;
- (ii) quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente della polizza, o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni.

2.18 Per **Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato** si intende qualsiasi richiesta di risarcimento o serie di richieste di risarcimento correlate riguardante un dipendente, ex dipendente o potenziale dipendente della Società e emergente da qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo, effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto d'impiego, impropria rappresentazione dell'impiego, colpevole omissione di assunzione o di promozione, colpevole privazione di opportunità di carriera, ingiustificato provvedimento disciplinare, mancato rilascio di accurate referenze professionali, mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente, qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro), oppure discriminazione illegale,

diretta o indiretta, intenzionale o involontaria, oppure omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale.

### 3. ESCLUSIONI

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati:

#### 3.1 derivino da:

- (i) l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;
- (ii) utili, realmente ottenuti e di fatto derivanti dall'acquisto o dalla vendita da parte dell'Assicurato di Titoli della Società nel senso di cui alla Sezione 16(b) della legge Securities Exchange Act del 1934 (USA) e relativi emendamenti, o norme simili di qualsiasi legge scritta di uno Stato Federale appartenente agli Stati Uniti d'America;
- (iii) azioni dolose o fraudolente.

Al fine di determinare l'applicabilità delle esclusioni 3.1 (i), (ii) e (iii), gli atti illeciti compiuti da qualsiasi Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell'Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purché il comportamento o i comportamenti ai summenzionati (i), (ii) e (iii), sia/siano realmente avvenuto/i;

3.2 derivino da fatti denunciati, o dagli stessi atti illeciti o da atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi richiesta di risarcimento che sia già stata notificata all'Assicuratore. Oppure derivino da fatti esposti in qualsiasi circostanza della quale sia già stata data notizia ad altro assicuratore in base ad una polizza di cui la presente costituisca un rinnovo, una sostituzione, ovvero il cui contenuto sia stato successivamente recepito in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dalla presente polizza;

3.3 derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. In ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda la richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato;

3.4 siano conseguenza di atti illeciti di Amministratori, Sindaci o Dirigenti nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale;

3.5 siano avanzate in uno dei paesi di Common Law, promosse da o per conto di qualsiasi Assicurato oppure dalla Società o per conto di essa, fermo restando che la presente esclusione non si applicherà nel caso di:

- (i) una richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi Assicurato;
- (ii) un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della Società senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato;
- (iii) una richiesta di risarcimento promossa da o per conto della Società contro qualsiasi Assicurato tramite indicazione o richiesta scritta e dopo uno specifico voto degli azionisti della Società di avanzare tale risarcimento, fermo restando che la presente richiesta di risarcimento sia stata promossa senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato contro cui tale richiesta di risarcimento è stata avanzata;

- 3.6 siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente;
- 3.7 derivino da, o coinvolga in qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale, presunta, imminente o minacciata scarica, dispersione, liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze nucleari o residui nucleari. Resta inteso che la presente esclusione non si applica a: (1) costi di difesa, diversi dai costi di difesa sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento relativa a titoli, fermo il sottolimito specificato all'articolo 3(ii) del Frontespizio di polizza; e (2) richieste di risarcimento relative a titoli ad eccezione delle richieste di risarcimento USA;
- 3.8 derivino da Liti, Ispezioni, Controversie, Circostanze Note, Indagini o Pendenze note o conosciute prima della data indicata al punto 10 del frontespizio.
- 3.9 **ESCLUSIONE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE:**  
L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una Richiesta di Risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile."

\*\*\*\*\*

## 4. ESTENSIONI

Tutte le definizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa polizza saranno applicate alle seguenti estensioni:

### 4.1 Presenza ad indagini ed esami

La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'*Assicuratore*, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi **Amministratore, Sindaco, Dirigente**, o dipendente della *Società*, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della *Società*.

Se l'**Amministratore, il Sindaco, il Dirigente** o il dipendente della *Società* ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una *richiesta di risarcimento*, sarà necessario notificare all'*Assicuratore* le circostanze e le ragioni per cui si prevede una *richiesta di risarcimento*.

Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione 4.1 non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla *Contraente*, abbia un impatto sul settore in cui la *Contraente* svolge le sue attività.

Qualora l'amministratore, il dirigente o il dipendente della *Società* ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaustivi quanto a date e persone coinvolte in conformità del punto 5.5 delle Condizioni Generali.

Resta inoltre inteso che la massima esposizione totale in aggregato dell'assicuratore per oneri, costi e spese prevista dalla presente estensione è specificamente limitata al 50% del massimale indicato al punto 3 del Frontespizio e con un massimo di Euro 1.000.000 ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui al punto 3 del Frontespizio e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nel Frontespizio.

Si conviene, inoltre, che la suddetta estensione non sarà applicabile agli Stati Uniti d'America.

### 4.2 Nuove società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi *Società controllata* che venga acquisita o creata per la prima volta dalla contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale Società controllata:

- (i) sia costituita negli Stati Uniti d'America o Canada, o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA o Canada; oppure
- (ii) abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare; oppure
- (iii) appartenga al settore delle istituzioni finanziarie; oppure
- (iv) abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione.

Se una *Società controllata* acquisita di recente o neocostituita non soddisfa una o più delle condizioni del suddetto punto 4.2, tale società usufruirà della copertura assicurativa in quanto "*Società controllata*" ai sensi della presente polizza ma soltanto per un periodo di trenta (30) giorni dalla data in cui la contraente ha acquisito o costituito detta *Società controllata* oppure fino alla data di scadenza del periodo di validità della polizza (se tale data è anteriore), a condizione che la contraente versi l'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore.

L'assicuratore può estendere la copertura agli assicurati di tale *Società controllata* oltre il periodo di trenta (30) giorni, nel caso in cui durante il periodo di trenta (30) giorni la contraente richieda per iscritto all'assicuratore un'estensione di copertura per tale *Società controllata* e la contraente fornisca all'assicuratore dettagli sufficienti a consentirgli di valutare e stimare il suo potenziale aumento del rischio e accetti l'eventuale premio addizionale e le eventuali modifiche di polizza richieste dall'assicuratore in relazione alla nuova *Società controllata*.

La copertura prestata agli assicurati di qualsiasi *Società controllata* è subordinata al pagamento da parte della contraente, entro la data stabilita, dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore in relazione a tale *Società controllata*.

Salvo diverso accordo formalizzato in un'apposita appendice di polizza, la copertura di qualsiasi richiesta di risarcimento contro un Assicurato di una qualsiasi Società controllata si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi una Società controllata della contraente. Dietro presentazione di una richiesta scritta l'assicuratore può tuttavia decidere, dopo avere valutato e stimato il maggiore rischio corso e previo ricevimento del premio addizionale che l'assicuratore stabilirà, di estendere la copertura assicurativa, mediante appendice scritta, per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi prima che la contraente acquisisse la Società controllata.

#### 4.3 Periodo di osservazione

Se alla scadenza della presente polizza l'Assicuratore si rifiutasse di rinnovare questa polizza, così come se la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza con l'Assicuratore e non sottoscrivesse analoga copertura con altro assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un *periodo di osservazione*, come indicato al punto 7 del Frontespizio, pagando il premio addizionale.

Per fruire del *periodo di osservazione*, la *Contraente* deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l'eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il *periodo di osservazione* non può essere annullato.

Se ha luogo una **Operazione**, la *Contraente* non avrà diritto ad "acquistare" un *periodo di osservazione* con le modalità suddette. Tuttavia la *Contraente* avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del *periodo di durata della polizza*, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un *periodo di osservazione* di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore offrirà un *periodo di osservazione* con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.

#### 4.4 Eredi, patrimonio e rappresentanti legali

Se un Assicurato muore, perde la capacità giuridica, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa alle *perdite pecuniarie* derivanti da qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, degli eredi o dei rappresentanti legali dell'Assicurato in relazione a qualsiasi *atto illecito* commesso da tale Assicurato.

#### 4.5 Responsabilità civile per beni comuni

L'assicuratore risarcirà le *perdite pecuniarie* derivanti da una *richiesta di risarcimento* presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di un Assicurato durante il periodo di validità della polizza e notificata all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, a condizione che tale *richiesta di risarcimento*:

- (a) derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell'Assicurato; e
- (b) sarebbe coperta dalla presente polizza qualora fosse avanzata nei confronti di tale Assicurato; e
- (c) chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell'Assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall'Assicurato al coniuge legittimo.

#### **4.6 Amministratori ritirati per fine mandato**

Se la *contraente* decide di non rinnovare e di non sostituire la presente polizza con un'altra polizza emessa dall'assicuratore o da qualsiasi altro assicuratore che presti una copertura assicurativa analoga e non viene richiesto alcun *periodo di osservazione* ai sensi della suddetta Estensione 4.3, sarà garantito ai sensi della presente polizza un *periodo di osservazione* della durata di 60 mesi, successivo alla data di mancato rinnovo della polizza. Durante tale periodo sarà possibile notificare all'assicuratore qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi *amministratore* che sia cessato dalle sue funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza e comunicata per iscritto all'Assicuratore durante il periodo di validità della polizza ma soltanto in relazione agli *atti illeciti* commessi da tali *Amministratori* prima della data del mancato rinnovo e altrimenti coperti ai sensi dei termini e delle condizioni della presente polizza.

Tutte le *perdite pecuniarie* in aggregato conseguenti a tutte le *richieste di risarcimento* contro tali *Amministratori* che rientrino nel disposto della presente estensione sono soggette al sottolimito eventualmente specificato all'articolo 3(ii) del Frontespizio di polizza. La presente estensione non è prevista nel caso di una *operazione*.

#### **4.7 Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato**

La presente polizza viene estesa al pagamento delle Perdite Pecuniarie degli assicurati, che derivino da una qualsivoglia Richiesta di Risarcimento Inerenti a Rapporti di Lavoro Subordinato (con la Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di polizza per Atti Illeciti commessi dagli assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni della polizza.

Ai soli fini della presente estensione la definizione di *Assicurato* viene estesa a tutti i dipendenti della Società.

La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Europa.

#### **4.8 Estensione spese di pubblicità**

La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Durata della Polizza. Per le finalità della presente copertura, si conviene che:

Per "Spese di Pubblicità" si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, in nome proprio o in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della Società) e ritenuti necessari per l'ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento.

Resta inteso che la presente estensione è specificamente limitata al 15% del massimale indicato al punto 3 del Frontespizio e con un massimo di Euro 150.000,00 ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui al punto 3 del Frontespizio e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nel Frontespizio.

La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Mondo Intero escluso USA e Canada.

#### **4.9 ESTENSIONE SOCIETA' COLLEGATE (NON APPLICABILE)**

Di comune accordo fra le Parti si conviene di includere in copertura le società collegate sotto elencate con un sottolimito stabilito in € 500.000,00# per ciascuna delle società sotto elencate e di € 2.000.000,00# in aggregato per tutte le società collegate, fermo restando il massimale aggregato annuo di polizza di € 10.000.000,00#:

La copertura è estesa alle perdite derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi assicurato che sia stato, sia o possa diventare, su specifica richiesta scritta della società, amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente delle Società collegate sopra elencate in relazione a qualsiasi atto illecito commesso dall'assicurato nell'esercizio delle sue mansioni di amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente della Società collegata.

La copertura sarà specificamente prestata per la parte eccedente qualsiasi assicurazione in corso relativa alla Società collegata nonché qualsiasi indennità fornita dalla Società collegata.

Nel caso in cui l'altra assicurazione sia prestata dall'assicuratore o da qualsiasi compagnia appartenente all'...(o sarebbe prestata tranne che per l'applicazione della franchigia o per l'esaurimento del massimale), il massimale aggregato totale per tutte le perdite coperte dalla presente estensione sarà ridotto del massimale indicato nel prospetto dell'altra polizza ... emessa a favore della Società collegata.

La garanzia prestata in base alla presente clausola non si applicherà in relazione ad una richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi assicurato da parte della Società collegata, di qualsiasi dei suoi amministratori, dirigenti, sindaci, o responsabili con carica equivalente o di qualsiasi azionista della Società collegata che detenga oltre il 20% delle azioni con diritto di voto emesse e circolanti della Società collegata, fermo restando tuttavia che le delimitazioni di copertura contenute nel presente paragrafo non si applicheranno a:

- qualsiasi richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato avanzata da qualsiasi amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente della Società collegata;
- qualsiasi richiesta di contributo o indennizzo, nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia il risultato diretto di un'altra richiesta di risarcimento altrimenti coperta dalla presente estensione;
- qualsiasi azione derivata di un azionista promossa o continuata per conto della Società collegata senza la sollecitazione o la partecipazione di alcun assicurato o amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente della Società collegata;
- qualsiasi richiesta di risarcimento presentata o continuata da un liquidatore, curatore o amministratore legale in maniera derivata per conto della Società collegata senza la sollecitazione o la partecipazione di alcun assicurato o amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente della Società collegata.

La copertura prestata in virtù della presente estensione non sarà operante in relazione ad una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato, nel caso in cui alla data di decorrenza della polizza o precedentemente l'assicurato sapesse o avrebbe ragionevolmente dovuto prevedere che tale atto illecito avrebbe determinato o avrebbe potuto determinare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.

\*\*\*\*\*

## 5. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### 5.1 Dichiarazioni contenute nel questionario

Garantendo la copertura a qualsiasi *Assicurato*, l'*Assicuratore* tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati, dati finanziari della Società ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dall'*Assicuratore*, allora l'*Assicuratore* potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.

In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi *Assicurato* o informazione di cui un qualsiasi *Assicurato* è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro *Assicurato*, ove si debba stabilire se una qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata nei confronti di tale altro *Assicurato* sia oggetto di copertura assicurativa.

### 5.2 Variazioni del rischio durante il periodo di durata della polizza

- (i) Se, durante il *periodo di durata della polizza*, ha luogo un'*Operazione*, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli *atti illeciti* commessi prima della data effettiva della *Operazione*
- (ii) Qualora, durante il *periodo di durata della polizza*, la *Società* decidesse di fare un'offerta al pubblico dei propri *titoli* nell'ambito di una qualsiasi giurisdizione o modificasse il precedente status di quotazione, in tal caso, non appena le informazioni divengano di dominio pubblico, la *Società* fornirà all'*Assicuratore* il prospetto informativo o la dichiarazione di offerta, affinché l'*Assicuratore* possa valutare l'aumento di esposizione al rischio che ne deriva; inoltre l'*Assicuratore* avrà il diritto di apportare modifiche ai termini ed alle condizioni di questa polizza e/o far pagare un premio addizionale che rispecchi l'aumento della esposizione al rischio.

Su richiesta della *Contraente*, prima dell'annuncio al pubblico dell'offerta di tali *titoli*, l'*Assicuratore* valuterà l'aumento dell'esposizione al rischio e comunicherà le necessarie modifiche da apportare alle condizioni di polizza ed il relativo premio addizionale. In questo caso, e dietro richiesta della *Contraente*, l'*Assicuratore* sottoscriverà con la *Contraente* un accordo di confidenzialità relativo a qualsiasi informazione relativa all'offerta dei *titoli* in questione.

Se la Società non dovesse fornire all'*Assicuratore* le informazioni necessarie alla nuova valutazione del rischio in relazione all'offerta di titoli, qualsiasi richiesta di risarcimento collegata direttamente o indirettamente all'offerta di titoli, si intenderà esclusa.

### 5.3 Massimali

Il massimale "*Per Perdite Pecuniarie*" specificato al Punto 3 del Frontespizio di polizza costituisce la massima somma per annualità (O DI MINOR DURATA IN CASO DI PROROGA) risarcibile per tutte le *perdite pecuniarie*, derivanti da tutte le *richieste di risarcimento* presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture della presente polizza.

Il massimale per il *periodo di osservazione* sarà parte del massimale totale "*per perdite pecuniarie*" dell'ultima annualità di polizza (o di minor durata in caso di proroga) e non in aggiunta ad esso.

I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza e sono da intendersi in eccesso al massimale di cui al Punto 3 del Frontespizio di polizza.

### 5.4 Franchigia

L'*Assicuratore* risponderà delle *perdite pecuniarie* esclusivamente qualora la *perdite pecuniarie* superino l'ammontare della franchigia stabilita al Punto 4 del Frontespizio di polizza, rimanendo tale ammontare non Assicurato a carico della Società e/o degli Assicurati e ciò con riferimento a tutte le Perdite Pecuniarie di cui alle coperture A: e B: nei casi in cui l'indennizzo da parte della Società sia richiesto o permesso o non vietato ai sensi di legge.

Un unico ammontare di franchigia verrà applicato alle *perdite pecuniarie* derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento relative ad un singolo Atto Illecito o ad Atti Illeciti connessi.

## 5.5 Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento

- (i) La notifica di una *richiesta di risarcimento* o di circostanze che possono dar luogo ad una *richiesta di risarcimento* deve essere trasmessa per iscritto all'Assicuratore. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
- (ii) L'Assicurato dovrà, come condizione per l'insorgere delle obbligazioni dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata contro un *Assicurato*.
  - (a) in qualsiasi momento durante il *periodo di durata della polizza* o durante il *periodo di osservazione*;  
**oppure:**
  - (b) entro 30 giorni dalla fine del *periodo di durata della polizza* o del *periodo di osservazione*, a condizione che di tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* sono state presentate per la prima volta contro un *Assicurato*.
- (iii) Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di osservazione*, viene trasmessa all'Assicuratore - conformemente ai termini e le condizioni di questa polizza - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una *richiesta di risarcimento* presentata contro un *Assicurato*, qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da fatti denunciati nella *richiesta di risarcimento* precedentemente trasmessa all'Assicuratore o denunciante un *unico atto illecito* che è lo stesso *atto illecito* denunciato nella *richiesta di risarcimento* precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.
- (iv) Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di osservazione*, l'Assicurato viene a conoscenza di fatti e circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una *richiesta di risarcimento* contro un *Assicurato*, e trasmette una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo dei suddetti fatti e circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una *richiesta di risarcimento*, con tutti i dettagli relativi a tali fatti e circostanze, alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi *richiesta di risarcimento* che venga successivamente presentata contro un *Assicurato* e notificata all'Assicuratore, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi *atto illecito* che sia lo stesso *atto illecito* denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.

## 5.6 Anticipo dei costi di difesa

L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato od alla *Società* i *costi di difesa* previsti da tutte le coperture fornite dalla presente polizza prima della definizione conclusiva della *richiesta di risarcimento*, nella misura in cui tali costi siano superiori alla franchigia applicabile, qualunque essa sia.

Le somme anticipate dall'Assicuratore verranno restituite all'Assicuratore dalla *Società* o dall'Assicurato, separatamente e nei limiti dei rispettivi interessi, nel caso che - e nella misura in cui - la *Società* e l'Assicurato non abbiano diritto al pagamento della perdita in base ai termini e alle condizioni di questa polizza.

Nel caso in cui - e nella misura in cui - alla *Società* sia stato permesso o imposto di risarcire l'Assicurato ma la *Società*, per una qualsiasi ragione, non l'abbia fatto, l'Assicuratore anticiperà all'Assicurato tutti i costi di difesa per conto della Società. In questo caso, tuttavia, l'importo della franchigia specificato al Punto 4 del Frontespizio di polizza verrà restituito dalla *Società* all'Assicuratore, a meno che la *Società* sia insolvente.

### 5.7 Modalità di conduzione della difesa

L'*Assicurato* ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi *richiesta di risarcimento* e di contestarla. L'*Assicuratore* avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'*Assicurato* alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi *richiesta di risarcimento* che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere l'*Assicuratore*, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.

E' condizione per l'insorgere della responsabilità dell'*Assicuratore* per *perdite pecuniarie* derivanti da una *richiesta di risarcimento*, il fatto che l'*Assicurato* non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accoli alcun costo di *difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'*Assicuratore*. L'approvazione da parte dell'*Assicuratore* non potrà essere negata senza ragione, purché all'*Assicuratore* sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi Richiesta di Risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

La *Società* e l'*Assicurato* coopereranno con l'*Assicuratore* senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione sospensiva ai fini della responsabilità dell'*Assicuratore* per la *perdita* derivante dalla *richiesta di risarcimento*). Nel caso che nasca una controversia tra l'*Assicuratore* e l'*Assicurato* in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, né la *Società* né l'*Assicurato* saranno obbligati ad opporsi al procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell'arbitro saranno a carico dell'*Assicuratore*.

### 5.8 Ripartizione del danno

(i) L'*Assicuratore* non ha alcuna obbligazione in base alla presente polizza in relazione ai *costi di difesa* sostenuti dalla *Società*, o a qualsiasi sentenza emessa contro la *Società* o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla *Società*, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di *perdite* derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la *Società* ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:

- (a) i *costi di difesa* sostenuti da;
- (b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o:
- (c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale contro:

la *Società* e qualsiasi *Assicurato*, la *Società* e l'*Assicurato* e l'*Assicuratore* si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la *Società* e l'*Assicurato* e l'*Assicuratore*, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'*Assicurato* e dalla *Società*.

(ii) Nel caso in cui una qualsiasi *richiesta di risarcimento* coinvolga sia rischi coperti dalla polizza che rischi non coperti, i costi di difesa ed i costi connessi con sentenze di condanna e/o accordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la *Società*, l'*Assicurato* e l'*Assicuratore*, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non coperte in base alla presente polizza.

(iii) Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in merito all'importo dei costi di difesa che, in base alla presente polizza, devono essere anticipati all'*Assicurato*, l'*Assicuratore* anticiperà una somma pari all'importo che l'*Assicuratore* stesso dichiarerà essere equo e corretto, finché non venga raggiunto un accordo per una cifra differente, o non venga stabilita una cifra differente in base alle disposizioni di questa polizza ed alle leggi applicabili.

### **5.9 Surrogazione**

Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base a qualsiasi articolo della presente polizza, l'*Assicuratore* subentrerà all'*Assicurato*, per l'importo di tale pagamento, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero; inoltre l'*Assicurato* firmerà tutti documenti richiesti e farà tutto quanto è necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma dei documenti necessari a consentire all'*Assicuratore* di sostenere efficacemente le proprie tesi in tribunale a nome dell'*Assicurato*.

### **5.10 Altra Assicurazione**

A meno che ciò non sia in contrasto con la legge, qualsiasi assicurazione fornita da questa polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

### **5.11 Avviso e Autorità**

Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, la *Contraente* della *polizza* conviene che agirà per conto di tutti gli *Assicurati* per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. Gli *Assicurati* convengono che in questi casi la *Contraente della polizza* agirà per loro conto.

### **5.12 Cessione**

I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla polizza, firmata da un dipendente autorizzato dell'*Assicuratore*.

### **5.13 Scelta della legge applicabile**

Qualsiasi interpretazione di questa polizza relativa alla sua costruzione giuridica, validità o efficacia verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, conformemente con le leggi dello Stato Italiano.

### **5.14 Foro Competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la *Contraente*.

### **5.15 Clausola Broker**

L'Ente *Contraente* dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Aon S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal *Contraente* al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal *Contraente* stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il *Contraente*.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 10% (dieci per cento) sul premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal *Contraente* con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il *Contraente* comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti, il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

#### **5.16 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **5.17 Pagamento del premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. la Contraente è tenuta al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se la Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

#### **5.18 Disposizione Finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**L'ASSICURATORE**

**LA CONTRAENTE**

Il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato le Condizioni di Assicurazione ed in particolare di aver soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

- 1. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- 3. - ESCLUSIONI
- 4.3 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
- 5.1 - DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL QUESTIONARIO
- 5.2 - VARIAZIONE DEL RISCHIO
- 5.5 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
- 5.7 - MODALITA' DI CONDUZIONE DELLA DIFESA
- 5.11 - AVVISO E AUTORITA'
- 5.12 - CESSIONE
- 5.14 - FORO COMPETENTE

La Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

**L'ASSICURATORE**

**LA CONTRAENTE**